

**STATUTO
LEGACOOP ABITANTI**

Approvato dall'Assemblea Congressuale del 27 settembre 2024

Indice

Art. 1 Costituzione e scopi	5
Art. 2 Valori e principi generali	5
Art. 3 Compiti dell'Associazione	5
Art. 4 Attività dell'Associazione	6
Art. 5 - Divieto di svolgimento attività economiche	6
Art. 6 Adesione all'Associazione	7
Art. 7 Diritti e Obblighi degli associati	7
Art. 8 Perdita della qualifica di associato	7
Art. 9 Organi sociali	8
Art. 10 L'Assemblea Nazionale – Composizione	8
Art. 11 L'Assemblea Nazionale – Poteri	9
Art. 12 Validità delle riunioni e delle convocazioni	9
Art. 13 Il Presidente dell'Associazione	10
Art. 14 La Presidenza	10
Art. 15 La Presidenza – Poteri	10
Art. 16 La Direzione	11
Art. 17 La Direzione – Poteri	11
Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti	12
Art. 19 Il Comitato dei Garanti	12
Art. 20 Il Patrimonio dell'Associazione	12
Art. 21 L'esercizio finanziario	13
Art. 22 Disposizioni finali	13

Statuto dell'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti – Legacoop Abitanti**Art. 1 - Costituzione e scopi**

E' costituita l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitanti (Legacoop Abitanti).

Essa, ai sensi del capo VI del vigente Statuto di Legacoop Nazionale, è l'Associazione Nazionale di settore delle Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, nonché degli enti che ne hanno titolo, aderenti alla Legacoop Nazionale.

Legacoop Abitanti è un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e gode di autonomia, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione ha sede in Roma e potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Essa si articola in Associazioni Regionali, che aderiscono di diritto a Legacoop Abitanti e che sono parimenti dotate di autonomia nei limiti sopra previsti, o in altre forme organizzative territoriali, che saranno deliberate dai rispettivi organi, d'intesa con le Legacoop Regionali interessate. In caso di mancato accordo si darà mandato alla Presidenza di Legacoop al fine di definire le procedure di consultazione degli enti interessati, ai quali spetta comunque la decisione finale.

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2053 (duemilacinquantatre) e potrà essere prorogata.

Su iniziativa dell'Associazione, o degli associati, possono essere costituiti Comitati di settore.

Art. 2 – Valori e principi generali

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi rappresentati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Legacoop Abitanti si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori. Essa inoltre adotta e promuove presso gli associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l'azione degli enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all'utilità e all'interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

Art. 3 - Compiti dell'Associazione

L'Associazione ha la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione della politica di settore, della promozione e dello sviluppo delle Cooperative che ne fanno parte, della valorizzazione dei principi e degli ideali cooperativi e della loro diffusione fra gli associati ed i soci degli stessi.

Legacoop Abitanti:

- a) promuove lo sviluppo della cooperazione di abitanti in tutte le sue forme;
- b) promuove, in coerenza con le attività delle cooperative di abitanti, l'intersettorialità, una transizione ecologica giusta, la parità di genere, la coesione sociale;
- c) rappresenta, tutela e coordina le cooperative associate per favorirne lo sviluppo in coerenza con i principi mutualistici;
- d) nell'ambito del proprio settore attua gli orientamenti e le finalità generali di Legacoop;
- e) cura e promuove iniziative sul piano politico, organizzativo e formativo rivolte alle cooperative associate, agli enti associati e a coloro che aspirano a divenire tali, promuovendo la conoscenza e l'applicazione dei principi cooperativi;
- f) favorisce lo sviluppo dei rapporti delle organizzazioni ad essa aderenti con le altre Associazioni della Legacoop Nazionale, con le altre Associazioni nazionali ed europee e con gli altri Movimenti cooperativi, anche attraverso iniziative e strumenti idonei a diffondere la conoscenza dell'attività svolta dalle organizzazioni aderenti.

Art. 4 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dei suoi scopi Legacoop Abitanti provvede a:

- a) rappresentare e coordinare l'attività degli enti associati sul piano sindacale, organizzativo, promozionale, tecnico e sociale;
- b) fornire agli associati ampia e qualificata assistenza relativa all'aggiornamento costante delle associate in materia legislativa, fiscale, economica, finanziaria, avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione, anche digitali, e dei servizi e delle strutture tecniche del Movimento cooperativo;
- c) intervenire nelle sedi opportune per promuovere i provvedimenti legislativi a sostegno della cooperazione di abitanti e della cooperazione in generale;
- d) promuovere la formazione attraverso il rapporto con enti di ricerca, lo scambio di esperienze cooperative, la pubblicazione di monografie sulla cooperazione e sulle fonti normative e di conoscenza che la riguardano, nonché l'organizzazione e la gestione di strumenti di diffusione delle stesse fonti e conoscenze fra gli associati, i relativi soci e le cooperative comunque aderenti a Legacoop Nazionale ed i rispettivi soci, quando ciò sia utile per lo sviluppo del movimento cooperativo;
- e) promuovere la formazione e la raccolta del risparmio sociale tra i soci degli enti associati, per il perseguimento dei loro scopi mutualistici e la realizzazione dei programmi costruttivi;
- f) promuovere l'attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la promozione di crowdfunding.

Art. 5 - Divieto di svolgimento attività economiche

Legacoop Abitanti non può svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88. La capacità di Legacoop Abitanti deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Art. 6 - Adesione all'Associazione

Divengono soci dell'Associazione le cooperative di abitanti e loro consorzi legalmente associati alla Legacoop Nazionale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore, o senza scopo di lucro, sorti nell'ambito del Movimento cooperativo e/o che perseguono finalità ad esso collegate.

Art. 7 - Diritti ed Obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti ed obblighi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere rappresentati negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili.

L'adesione all'Associazione obbliga gli enti associati all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni adottate dai congressi e dagli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare i contributi associativi secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente e dai deliberati e regolamenti della Legacoop Nazionale;
- fornire, su richiesta dell'Associazione, bilanci preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie, statistiche ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione sulla reale situazione ed attività degli enti associati.

È fatto divieto agli associati di aderire ad enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

Si cessa di far parte dell'Associazione per recesso, per esclusione o decadenza.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di Legacoop.

Il recesso ha effetto dalla data della delibera di accoglimento dell'istanza.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare i contributi fino al giorno in cui l'istanza di recesso sia stata comunicata all'Associazione Nazionale e non ha diritto di chiedere i contributi già versati, anche se anticipatamente.

L'esclusione viene deliberata da Legacoop su proposta dell'organizzazione territoriale di competenza nei confronti degli associati che:

- a) non osservino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) non osservino i principi mutualistici e solidaristici della cooperazione nello spirito e nella pratica;
- c) abbiano arrecato gravi danni materiali o morali all'Associazione;
- d) adottino un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o tale da compromettere il prestigio del Movimento cooperativo;
- e) non versino i contributi annuali previsti.

Decadono automaticamente da soci dell'Associazione gli enti che hanno perduto i requisiti statutari, oppure disciolti o messi in liquidazione coatta amministrativa.

L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato escluso o decaduto ha diritto di avversare la decisione con la procedura prevista dai regolamenti di Legacoop.

Art. 9 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- la Presidenza;
- la Direzione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti.

Art. 10 - L'Assemblea Nazionale - Composizione

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione nazionale delle cooperative di abitanti "Legacoop Abitanti" e si riunisce di norma ogni quattro anni. L'assemblea è convocata in via straordinaria con deliberazione della Direzione quando lo richiedano necessità urgenti.

È composta da un minimo di 100 ad un massimo di 150 componenti.

Almeno il 90% dei componenti dell'Assemblea deve essere scelto tra amministratori, dirigenti e soci delle cooperative, dei consorzi e delle società di rilevanza nazionale e deve tener conto di un equilibrio nella rappresentanza di genere.

I componenti dell'Assemblea nazionale devono essere espressione della rappresentatività dei territori.

I componenti eletti nell'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuta, approvati dalla Direzione, sono pubblicati sul sito ufficiale di Legacoop Abitanti almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

Spetta alla Presidenza informare, con i mezzi che ritiene più opportuni, le Associazioni o le altre istanze territoriali della convocazione dell'Assemblea.

Art. 11 - L'Assemblea Nazionale - Poteri

Spetta all'Assemblea Nazionale:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'azione dell'Associazione;
- b) eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Assemblea;
- c) eleggere tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione;
- d) eleggere il o i Vice Presidenti nel numero massimo di tre;
- e) eleggere, determinandone il numero, i componenti della Presidenza;
- f) eleggere, determinandone il numero, i componenti della Direzione;
- g) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) eleggere il Comitato dei Garanti.

Il Presidente può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi, con la possibilità di deroga a tre mandati, previa approvazione con almeno il voto favorevole di 2/3 dei componenti della Direzione nazionale.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle convocazioni

L'Assemblea Nazionale è convocata dal suo Presidente di concerto con il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale deve inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta la Direzione dell'Associazione, o un terzo della stessa Assemblea, o la metà dei componenti della Direzione e delibera su tutte le materie riconducibili ai suoi poteri.

Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione le Associazioni Regionali e gli altri organismi territoriali di settore, con deliberazione dei loro organismi competenti, possono chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno dell'Assemblea di argomenti dei quali ritengano opportuna la trattazione, trasmettendo le proprie proposte.

Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi in giudizio.

Il Presidente dura in carica quattro anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie rassegnate mediante comunicazione scritta o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede la Presidenza e la Direzione e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Direzione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica della Presidenza;
- d) riferire alla Direzione in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - La Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente dell'Associazione, dal o dai Vice Presidenti e da un numero di componenti che può andare da un minimo di 3 ad un massimo di 15, fissato dall'Assemblea.

La sua composizione deve tenere conto di una adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi e i propositi stabiliti dal presente statuto per la composizione della Direzione.

Art. 15 – La Presidenza - Poteri

La Presidenza provvede:

- all'elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione;
- all'amministrazione dell'Associazione, alla sua gestione ordinaria e all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e della Direzione;
- a redigere i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari, accompagnandoli con una relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione, preventivata ed a consuntivo;
- a stabilire l'ordine del giorno della Direzione e dell'Assemblea nazionale;
- alla convocazione di convegni nazionali e alla nomina di commissioni di studio e di lavoro;
- ad assumere i dipendenti e a nominare i dirigenti e i funzionari, determinandone gli emolumenti sulla base dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Art. 16 - La Direzione

La Direzione è composta da un numero di componenti, fissato dall'Assemblea Nazionale al momento dell'elezione, che deve essere minimo di 50 fino a un massimo di 90.

La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri.

La presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

Alle riunioni partecipa di diritto il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Comitato dei Garanti.

Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La Direzione delibera a maggioranza dei presenti ed è convocata dal Presidente dell'Associazione di norma una volta ogni sei mesi, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 17 - La Direzione - Poteri

La Direzione provvede:

- a) alla direzione dell'Associazione in conformità delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b) ad approvare e sottoporre all'Assemblea Nazionale proposte e programmi;
- c) ad approvare regolamenti e organigrammi;
- d) a ratificare i contratti collettivi di lavoro;
- e) a conferire specifiche deleghe, al fine di distribuire al meglio i compiti da svolgere, ai componenti della Presidenza, riconoscendo eventualmente un compenso o il rimborso spese;
- f) ad approvare i regolamenti dell'Associazione;
- g) ad esaminare, almeno una volta all'anno, lo stato del settore in riferimento soprattutto all'andamento economico del movimento;

- h) ad approvare i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari, accompagnandoli con una relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione preventivata ed a consuntivo;
- i) a stabilire gli importi da versare per i contributi associativi, in linea con le delibere della Legacoop Nazionale;
- j) a curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) ad adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale che, tra i membri effettivi, ne designa il Presidente.

La durata in carica è prevista per quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce alla Direzione sull'andamento dell'esercizio, facendo le proprie osservazioni e proposte in ordine al rendiconto economico e finanziario ed alla sua approvazione.

Il Collegio controlla l'amministrazione di Legacoop Abitanti, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione.

Art. 19 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali sono eletti dall'Assemblea che ne designa, tra gli effettivi, il Presidente.

Vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità alle disposizioni del presente statuto delle attività associative e dei comportamenti individuali.

Può procedere a tutte le verifiche necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma.

Il suo parere è obbligatorio per l'assunzione delle deliberazioni inerenti alla proposta di decadenza dei componenti gli organismi previsti dallo Statuto.

Decide secondo equità e senza alcuna formalità procedurale sulle controversie, che possono sorgere tra gli enti aderenti all'Associazione.

Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l'interpretazione del presente statuto in caso di dubbi o controversie.

Art. 20 - Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo comune costituito ai sensi dell'articolo 37 del Codice Civile;
- b) dai contributi versati dalle cooperative associate e o altri enti, come previsto all'articolo 17 punto i) del presente statuto;

- c) dai versamenti, a qualunque titolo corrisposti, dalle cooperative associate, dagli enti associati e dai soci delle stesse dalle cooperative comunque aderenti alla Legacoop Nazionale e dai rispettivi soci, da coloro che aspirano a divenire soci delle cooperative associate, da cooperative non associate;
- d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) dai fondi pervenuti tramite iniziative di crowdfunding promosse per finanziare progetti formativi, di ricerca e sviluppo;
- f) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, da enti del terzo settore, da fondazioni bancarie, da Coopfond e da altre finanziarie aderenti a Legacoop per lo svolgimento di attività, aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione.

Le quote ed i contributi, che hanno concorso alla formazione del fondo comune di cui alla lettera a) del comma precedente, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, non possono essere distribuiti alle cooperative associate e agli enti associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione né riserve o quote del fondo comune.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Legacoop Abitanti inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio, la Presidenza predispone il rendiconto economico e finanziario, la relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione e il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio. Il rendiconto economico e finanziario è sottoposto all'approvazione della Direzione entro il 30 aprile successivo al termine dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può essere rinviata fino a non oltre il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio; in tal caso nella relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione la Presidenza deve giustificare le ragioni del rinvio.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statutarie della Legacoop Nazionale e la normativa vigente in materia.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrano i presupposti, è deliberato dal Congresso, convocato in seduta straordinaria, secondo le norme fissate dalla Legacoop.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.